



**CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI INFESTANTI PRESSO L'AUSL DELLA
ROMAGNA E PRESSO L'IRCSS-IRST DI MELDOLA**

INDICE

- Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**
- Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA**
- Art. 3 – REFERENTI DEL SERVIZIO**
- Art. 4 – ELENCO DEI SERVIZI RICHIESTI**
- Art. 5 – SEDI D'INTERVENTO**
- Art. 6 – INADEMPIMENTI**
- Art. 7 – PENALITA'**
- Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**
- Art. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA**
- Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- Art. 11 – TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA**
- Art. 12 - TUTELE DEI LAVORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA**
- Art. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO**

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente capitolato è il SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI INFESTANTI.

L'aggiudicatario deve garantire l'ottimale svolgimento del servizio e impegnarsi ad effettuarlo diligentemente, a regola d'arte, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, assicurando altresì la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente capitolato.

Le attività oggetto dell'appalto a titolo orientativo sono quelle di seguito indicate:

1. Collaborazione con il personale tecnico e sanitario dell'Azienda U.S.L. della Romagna per la realizzazione del progetto identificato in base ai fabbisogni distinti per ambito territoriale;
2. Collaborazione con il personale tecnico della/e ditta/e che svolge/svolgono l'attività di disinfestazione, derattizzazione e per il controllo/lotta volatili;
3. Attività di consulenza;
4. Tracciabilità delle attività eseguite e riscontrabili in fattura.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il nominativo di un referente tecnico/scientifico per la direzione e il coordinamento delle attività previste nel servizio, di un suo sostituto e le generalità di un adeguato numero di tecnici di campo. In caso di sostituzione del personale tecnico di campo la ditta dovrà comunicare anticipatamente tutto quanto sopra richiesto.

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA

La durata dell'appalto (escluse le opzioni temporali) è di 36 mesi decorrenti dalla data indicata nel contratto.

Si precisa che la durata dell'appalto e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente.

Qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente appalto, i committenti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

La Ditta aggiudicataria dovrà superare un periodo di prova della durata di mesi sei.

Durante o alla fine del periodo di prova, in caso di inadempienza riscontrata a seguito di documentate segnalazioni, l'AUSL potrà assumere le determinazioni conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto.

In tal caso il servizio verrà affidato alla seconda Ditta migliore offerente, previa rinegoziazione.

La Ditta aggiudicataria che non supererà il periodo di prova avrà diritto al solo pagamento dei corrispettivi, sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, per le prestazioni effettivamente eseguite durante il periodo di prova.

OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del

nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice e comunque per un periodo non superiore a 9 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 – REFERENTI DEL SERVIZIO

Il D.E.C. può nominare un proprio Assistente D.E.C. (Referente di Ambito AUSL/IRST) al quale la Ditta assegnataria dovrà fare riferimento.

Art. 4 - ELENCO SERVIZI RICHIESTI

Il servizio richiesto dovrà comprendere le seguenti prestazioni:

PROGETTO 1

Supporto tecnico-scientifico nelle attività di indirizzo e controllo degli infestanti/volatili nelle strutture sanitarie;

PROGETTO 2

Piano di valutazione e gestione del rischio da infestanti e attività di sorveglianza sugli artropodi vettori nel territorio;

tramite personale dipendente tecnico specializzato della ditta aggiudicataria come di seguito specificato:

PROGETTO 1. STRUTTURE SANITARIE

1. Coordinamento gruppo di lavoro rischio da infestanti.

Le attività di controllo degli infestanti nelle strutture ospedaliere sono concordate tra la ditta affidataria del servizio in oggetto ed i Referenti dei singoli ambiti dell'Azienda USL della Romagna e dell'IRST.

La ditta assegnataria dovrà partecipare agli incontri previsti fornendo il supporto di know how e conoscenza tecnica in suo possesso.

La Ditta affidataria si impegna a fornire:

- a) Collaborazione nella stesura di piani di monitoraggio e controllo nei confronti di organismi infestanti di rilevanza sanitaria e predisposizione degli eventuali provvedimenti si rendessero necessari per la soluzione della problematica riscontrata;
- b) Supporto nella gestione degli interventi di controllo dei vettori di malattie infettive;
- c) Collaborazione con il Referente di Ambito AUSL/IRST nella programmazione delle attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione effettuate nelle aree di competenza dell'AUSL della Romagna/IRST, nel rispetto di ordinanze locali in materia;
- d) Collaborazione con il Referente di Ambito AUSL/IRST per le attività di controllo sulle operazioni di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione attuate dalla/e Ditta/e incaricata/e dei Servizi. Tale attività può essere richiesta anche per i volatili;
- e) Supporto nell'identificazione di organismi infestanti rinvenuti negli ambienti oggetto della sorveglianza e, se richiesta, proposta soluzioni di disinfestazione.

2. Monitoraggio insetti e roditori

L'attività prevede il monitoraggio delle **blatte** mediante trappole-collanti specifiche nelle strutture soggette a notifica ai sensi del Reg. CE n.852/2004 e s.m.i., in applicazione ai piani di autocontrollo, gestite direttamente dall'AUSL e in altri siti a rischio (depositi, tisanerie cd cucinette, sale relax, ecc.) e dei **roditori** nelle cucine principali (Ospedale Morgagni-Pierantoni Forlì e Infermi Rimini).

Le strutture ed i tempi d'intervento per i monitoraggi di blatte e roditori riportati nella sottostante Tabella n.1 sono suddivisi per Ambito territoriale/IRST e tipologia di aree distinte in: Area "Soggetta ad HACCP" (Reg. n.852/2004 e smi) e Area "Non soggetta ad HACCP".

L'attività consiste nel monitoraggio delle trappole collanti specifiche per blatte, in aree storicamente a rischio, da concordare con i Referenti di Ambito/IRST o con l'Operatore indicato dal Referente di Ambito/IRST, da mantenere in sito per 30 giorni con controllo intermedio a 15 giorni. Il controllo intermedio può essere effettuato nel range 7-15 giorni e il controllo finale nel range 23-30 giorni.

Tutti i controlli saranno effettuati dalla ditta assegnataria salvo diversamente concordato col Referente di Ambito AUSL/IRST.

Le strutture sanitarie e le aree in Tabella n.1 potranno subire modifiche o integrazioni.

Tabella n.1

STRUTTURA SANITARIA	AREA	TEMPISTICA E QUANTITA'
Ambito di Forlì	Soggetta ad HACCP (1) (ad es. Ospedale Morgani-Pierantoni: cucina, mensa, dispensa interne)	Tutto l'anno a cadenza 15 e 30 giorni
	Non soggetta ad HACCP (ad es. locali interni alle UU.OO., depositi, ecc.) <i>da definire col Referente di Ambito</i>	N° 12-14 siti* per 20-30 giorni
Ambito di Cesena	Soggetta ad HACCP <i>da definire col Referente di Ambito</i>	Tutto l'anno a cadenza 15 e 30 giorni
	Non soggetta ad HACCP (ad es. Laboratorio Magazzino Farmacia Pievesestina) <i>da definire col Referente di Ambito</i>	Tutto l'anno n. 10 -12 siti
Ambito di Rimini	Soggetta ad HACCP (1) (ad es. Ospedale Infermi Rimini: cucina, mensa, dispensa interne)	Tutto l'anno a cadenza 15 e 30 giorni
	Non soggetta ad HACCP (ad es. locali interni alle UU.OO., depositi, ecc.) <i>da definire col Referente di Ambito</i>	Tutto l'anno N° 2 siti*
Ambito di Ravenna	Non soggetta ad HACCP (ad es. locali interni alle UU.OO., depositi, ecc.) <i>da definire col Referente di Ambito</i>	Tutto l'anno n. 10 -12 siti
IRST	Soggetta ad HACCP	Tutto l'anno a cadenza 15 e 30 giorni
	Non soggetta ad HACCP <i>da definire col Referente di Ambito</i>	Tutto l'anno N° 5-6 siti*

(1) in tali aree dev'essere effettuato anche il monitoraggio contro i roditori

* Monitoraggi periodici. Per sito s'intende un'Unità Operativa costituita da più locali oppure un locale singolo.

Per quel che riguarda le **mosche**, sarà concordato con i Referenti di Ambito AUSL/IRST il posizionamento di eventuali trappole che non avranno un valore di monitoraggio ma di vera e propria cattura, eventuali richieste di intervento ad ulticida contro questi insetti dovranno essere valutati singolarmente mediante sopralluogo. Le trappole saranno posizionate dalla Ditta che gestisce le attività di disinfestazione su richiesta a seguito di accertata infestazione.

I **lepidotteri** e **coleotteri** delle derrate dovranno essere monitorati nelle aree soggette a notifica ai sensi del Reg. CE n.852/2004 e smi, in applicazione ai piano di

autocontrollo, a seguito di richiesta dei referenti di ambito.

E' richiesto il coordinamento delle attività di monitoraggio dei roditori messa in atto dall'AUSL/IRST. Con proprio personale o con gli operatori della ditta incaricata di eseguire la derattizzazione.

3. **Controlli di qualità sulla disinfestazione e derattizzazione**

Al fine di mantenere alto lo standard di qualità della disinfestazione effettuata dalla ditta che si occupa del servizio di disinfestazione e derattizzazione, saranno eseguiti controlli di qualità sugli interventi effettuati.

4. **Risposta alle segnalazioni**

La ditta assegnataria riceverà (per conoscenza) ogni segnalazione e richiesta di intervento inviata attraverso e-mail alla ditta di disinfestazione (Lotto 1) e, in accordo con i Referenti di Ambito AUSL/IRST dovrà effettuare il sopralluogo in **caso di necessità** entro 12 ore dalla segnalazione.

Tale attività è quantificabile con il numero di circa 20 sopralluoghi/anno per ambito AUSL e n. 5 sopralluoghi/anno IRST.

Dopo il sopralluogo la ditta assegnataria suggerirà le azioni necessarie a contrastare le criticità emerse e, in accordo con i referenti AUSL/IRST, attiverà la ditta incaricata del servizio di disinfestazione/derattizzazione/volatili affinché provveda ad eseguire gli interventi ritenuti più idonei.

5. **Rendicontazione periodica e finale**

L'aggiudicatario deve predisporre un report contenente almeno i seguenti dati di attività:

sede dell'intervento completa di indirizzo; data ed ora dell'intervento; tipologia dell'intervento; tipologia infestante; area trattata; metodologia impiegata; eventuale prodotto utilizzato e quantità; tempo impiegato; eventuali note.

Tale report deve essere fornito al termine di ciascun ciclo di intervento (monitoraggi; controlli di qualità; etc.). Inoltre dovrà presentare una relazione tecnica finale al termine delle attività svolte.

PROGETTO 2. TERRITORIO

Le attività sottoelencate, dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria con personale esperto.

I Comuni di probabile intervento sono quelli compresi nel rispettivo ambito provinciale.

1. Supporto tecnico-scientifico all'U.O. Igiene e Sanità Pubblica per la stesura dei piani di lotta alle zanzare e controlli di qualità

La ditta assegnataria dovrà:

- Supportare l'UOISP (U.O. Igiene e Sanità Pubblica) del Dipartimento Sanità Pubblica (DSP) per il proprio Ambito di competenza territoriale, nella valutazione dei piani di lotta alle zanzare (Culex e Aedes) predisposti dalle Amministrazioni comunali del territorio mediante diverse forme di collaborazione e controllo;
- Valutare i prodotti impiegati, la metodologia ed i tempi di intervento ed eventualmente proporre prodotti sostitutivi;
- Partecipare agli incontri es. Commissione Conferenza Socio Sanitaria territoriale (CSST) predisposti dall'UOISP/DSP.

Qualora si rilevi, ad esempio tramite monitoraggio, presenza elevata di Zanzara Tigre, dovranno essere effettuati controlli di efficacia dei trattamenti antilarvali eseguiti nelle aree circostanti.

Nel caso in cui siano presenti casi sospetti di malattie virali attribuibili al ruolo vettoriale di zanzare o altri insetti vettori (Es. Chikungunya, Zika, Dengue e/o West Nile), sarà fornito supporto tecnico in conformità con quanto stabilito nel “Piano Arboviroosi dell’Emilia-Romagna per la lotta alla zanzara Tigre e la prevenzione di Chikungunya, Zika e Dengue”, nei comuni di competenza territoriale della Ausl della Romagna in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), in attesa del successivo accertamento, dovranno essere predisposte le azioni per l’immediata attivazione delle misure di lotta al vettore previste dal protocollo regionale.

La collaborazione dovrà riguardare anche il piano di sorveglianza della West Nile Disease in Emilia-Romagna gestito dal Servizio Sanitario Regionale.

2. Risposta alle segnalazioni dei cittadini e delle Amministrazioni Comunali

L’U.O. Igiene e Sanità Pubblica può avvalersi della consulenza della ditta aggiudicataria per valutare la natura e l’entità della segnalazione da effettuarsi anche tramite sopralluoghi.

In presenza di segnalazioni di disagi da artropodi nocivi (blatte, zanzare, mosche, cimici dei letti, vespe, zecche ed altri) inoltrate da parte delle Amministrazioni Comunali e/o privati cittadini residenti nel territorio di competenza degli Ambiti territoriali di Forlì e di Rimini, dovranno essere effettuati sopralluoghi per la valutazione della natura ed entità del problema sollevato. In merito a situazioni di disagio presso siti ritenuti sensibili, come previsto dal protocollo d’intesa in essere oltre ai sopralluoghi sul posto, dovrà essere stilato un piano di gestione del rischio.

In questi casi l’esito dell’ispezione andrà anticipato verbalmente al Medico o altra persona di riferimento entro 24 ore dalla data d’intervento e confermato via e-mail entro 48 ore. Tali sopralluoghi dovranno sempre essere concordati con l’U.O. ISP ed effettuati entro tre giorni dalla segnalazione, salvo differente specifica.

Dovranno anche essere prese in particolare considerazione le richieste di trattamento adulticida per il controllo delle zanzare in ambito pubblico inoltrate dalle Amministrazioni Comunali, per le verifiche di opportunità.

La ditta aggiudicataria dovrà collaborare con eventuali figure professionali individuate dall’Azienda USL/IRST nella gestione del problema causato dai principali infestanti di interesse sanitario (cimici dei letti, acari, pidocchi), sviluppando attività preliminari indispensabili alla predisposizione futura di un servizio integrato per tale gestione, con il coinvolgimento dei servizi ospedalieri interessati.

3. Relazione Tecnica finale

A conclusione di ogni intervento dovrà essere predisposta una relazione tecnica finale nella quale, oltre a descrivere in modo analitico l’insieme delle attività svolte, dovranno essere presenti ed analizzati i risultati conseguiti negli ambiti operativi appena descritti.

Art. 5 - SEDI DI INTERVENTO

Le sedi nelle quali potrebbe essere richiesto l’intervento a seconda delle necessità sono indicate **nell’Allegato n.1** al presente documento nel quale sono riportati anche gli eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione relativi al lotto 1.

Art. 6 - INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e nello specifico di quanto previsto nella lettera d’invito e nel presente capitolato tecnico

che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, i Committenti potranno contestare per iscritto le inadempienze riscontrate e assegnare un termine per la presentazione di contro-deduzioni da parte della ditta assegnataria.

Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà dell'Azienda l'applicazione delle penali previste al successivo art. 7.

Art. 7 – PENALITA'

La ditta aggiudicataria potrà essere soggetta all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

- a) qualora non effettuati o effettuati con ritardo gli interventi o non conformi rispetto al convenuto potrà essere applicata una penale fino all'1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo relativo ai tempi indicati nell'ordine;
- b) in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, sarà applicata una penale fino all'1‰ dell'importo della fornitura ancora da eseguire;
- c) nel caso in cui l'Azienda debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni degli atti di gara, potrà essere applicata una penalità fino all'1‰ dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale coerentemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente:

- a) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72.

Senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, l'Azienda potrà ricorrere all'affidamento dell'intervento richiesto presso altre ditte addebitando, nel contempo, al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

RISOLUZIONE

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss., del Codice, l'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore mediante comunicazione all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato in sede di registrazione al SATER, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) qualora il fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;

- g) qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano inadempienze dovute ad uno o più episodi di "mancata consegna".
- h) qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano inadempienze dovute ad uno o più episodi definibili "incidente" o "mancato incidente" attribuibili a difettosa produzione del bene consegnato oppure qualora da parte dei Responsabili venga inoltrata segnalazione al Ministero della Salute, previa valutazione da parte dell'Azienda della gravità dell'incidente o mancato incidente e dei danni o possibili danni conseguenti
- i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- j) in tutti i casi previsti dal presente capitolato tecnico in ordine alle coperture assicurative richieste in capo al fornitore;
- k) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l) mancato superamento del periodo di prova di cui sopra;
- m) in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato tecnico, nonché dalle norme e dalla documentazione di gara;

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente tramite PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente Capitolato Tecnico saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

RECESSO

Ferme le ipotesi di recesso previste dall'art. 109, del Codice, il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, mediante comunicazione all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato in sede di registrazione al SATER.

1. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- la perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore ovvero gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Qualora venga emanata una normativa specifica o qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nelle presenti condizioni di fornitura, nel presente Capitolato Tecnico, nonché, dalle norme e dalla documentazione di gara; l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.
3. L'Azienda USL, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi., o anche per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente. In caso di recesso del Committente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Art. 9 POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il committente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro 2.000.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- inquinamento accidentale;
- RC derivante dalla attività di manutenzione/installazione con postuma di 12 mesi dalla cessazione dei lavori;
- dolo e colpa grave delle persone delle quali l'appaltatore si avvale nell'esecuzione dei lavori;
- rinuncia alla rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti di AUSL, suoi dipendenti, amministratori, collaboratori, ecc.

- B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro 2.000.000 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Il massimale previsto per la suddetta polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti dell'Azienda USL della Romagna. La copertura assicurativa deve essere totalmente esente da franchigia e scoperti.

La suddetta polizza deve essere mantenuta valida per tutta la durata del servizio e deve essere consegnata alla U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi prima dell'inizio del servizio.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Art. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

FATTURAZIONE

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) -Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

numero dell'ordine aziendale, dettaglio fornitura/servizio prestato, codice CIG;

Le fatture devono essere trasmesse all'AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture afferenti il SAM contattare Az. USL della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547/352250).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Art. 11 - TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del "patto di integrità", già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente documento:

1. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
2. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato.
3. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 12 - TUTELE DEI LAVORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, dell'art 30, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 20/03/2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", convertito con modifiche con L. 16 maggio 2014, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L'esito dell'interrogazione ha validità di centoventi giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per l'ipotesi di esclusione individuate dall'apposito decreto attuativo.

In ottemperanza all'art. 30, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui comma 5 del medesimo articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. In caso di

formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 241/1990. Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell'eventuale subappaltatore, che attesti l'avvenuto assolvimento, nel corso dell'anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti al RTI/consorzio. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.

Art. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

Ai sensi dell'art.26 comma 8bis del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. i Datori d Lavoro dei Fornitori, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto o subappalto "devono indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale che svolge la funzione di preposto".

Tale comunicazione deve avvenire con modalità scritta e prima dell'avvio delle attività oggetto del presente contratto. In caso di modifica, il Datore di Lavoro del Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo nominativo.

ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO:

allegato n. 1 sedi